COMUNE DI COMIZIANO

Provincia di Napoli

Città Metropolitana di Napoli
Sede Legale: Piazza V. Alfieri, 1 – 80030 -

COMUNE DI COMIZIANO
PARTENZA _____ /21
Del 14-02-2021

Ordinanza sindacale n° 22 del 14-02-2021

Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-19. Misure per il contrasto e il contenimento del virus. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA DELL'ISTITUTO "I.P.S.S.E.O.A. CARMINE RUSSO" SUCCURSALE DI COMIZIANO FINO AL 28 FEBBRAIO 2021.

IL SINDACO

Nella sua qualità di ufficiale del Governo e di Autorità Comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza.

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visto il Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.125 del 16-05-2020);

Visto il Decreto-Legge 30 luglio 2020, n. 83, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 *(GU Serie Generale n.190 del 30-07-2020)*;

Visto il DPCM 7 settembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" (*GU Serie Generale n. 222 del 07-09-2020)*;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 70 dell'08-09-2020 e quella n. 71 del 09.09.2020, fatta salva l'adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza della rilevazione quotidiana dei dati epidemiologici della Regione, statuisce che sono confermate – salvo quanto previsto al successivo punto 1.3 e salvo quanto disposto dall'Ordinanza del Ministro della Salute 16 agosto 2020 – le disposizioni delle seguenti Ordinanze regionali, già prorogate dalla menzionata Ordinanza n. 66 dell'agosto 2020, per quanto vigenti alla data del 7 settembre 2020; - Ordinanza regionale n. 62 del 15 luglio 2020, di aggiornamento delle Ordinanze nn. 48/2020, 50/2020; - Ordinanza regionale n. 64 del 31 luglio 2020;

Visto il Decreto Legge 7 ottobre 2020 recante Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 *(GU Serie Generale n. 248 del 7-10-2020)* - in vigore dal 8/10/2020;

Vista la Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020 recante "COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena."

Visto Il DPCM 13 Ottobre 2020 ed in particolare l'articolo 6 recante "sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario ed obblighi di sottoporsi a test molecolare o antigenico a seguito dell'ingresso nel territorio nazionale dall'Estero".

Visto il DPCM del 3 Novembre recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A06109) (GU Serie Generale n.275 del 04-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41)

Visto il DPCM del 3 dicembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonche' del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19». (GU Serie Generale n.301 del 03-12-2020)

Visto il protocollo di intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezze e di contenimento della diffusione di Covid-19 sottoscritto dal Ministro dell'Istruzione e le organizzazioni sindacali della scuola in data 6 agosto 2020;

Vista l'ordinanza del Ministero della salute del 1° agosto 2020, pubblicata in G.U. Serie Generale, n.193 del 03.08.2020;

Visto il Decreto dei Ministri dell'istruzione del 26 giugno 2020 recante " Adozione del documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative in tutte le istruzioni del sistema nazionale di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 ".

Visto il Rapporto ISS Covid-19 n. 58/2020 recante Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS- Cov 2 nelle scuole e nei servizi educativi e dell'infanzia ed in particolare la disposizione di cui all'art.1.

Visto da ultimo le Ordinanze della Giunta Regionale della Campania n. 2 del 16 gennaio 2021 e n. 3 del 22 gennaio 2021 recanti disposizioni concernenti l'attività didattica scolastica e universitaria sul territorio regionale, con la quale si è programmata la ripresa graduale dell'attività didattica in presenza.

Vista la Relazione Tecnica prodotta dall'Unità di Crisi Regionale ex Decreto P.G.R.C. n. 51 del 20.03.2020 allegata alla comunicazione recante oggetto "esiti riunione Unità di Crisi del 9 febbraio 2021" prot. UO.2021/118 del 11-02-2021.

Preso atto del costante e significativo aumento dei casi di positività in tutto il territorio regionale e comunale, come risultanti dalle comunicazioni giornaliere dell'Asl Dipartimento di Prevenzione UOPC Ambito 1 e dall'Unità di Crisi Regionale, condizione critica ancora più preoccupante alla luce dell'imminente avvio della campagna vaccinale relativa alla platea scolastica, in corso di calendarizzazione su piattaforma regionale.

Considerata la oggettiva difficoltà di tracciare una mappatura veritiera del trend epidemiologico locale dovuto al ricorso autonomo ai c.d. *test rapidi* – strumenti di rilevazione di antigeni nucleoproteici virali SARS Covid.19- che non vengono sottoposti alle previste misure cautelative né comunicati tempestivamente alle Asl di competenza dai diretti interessati, con conseguente potenziale incremento dei contagi;

Rilevata l'impossibilità di avere un quadro chiaro ed attualizzato in ordine alla presenza di eventuali contagi all'interno degli istituti scolastici cittadini, rilevabile solo a livello presuntivo a causa dell'alto tasso di soggetti c.d. positivi asintomatici, derivante in gran parte dalle lungaggini nell'effettuazione delle indagini epidemiologiche riguardanti i c.d. "contatti stretti", nonché i rischi connessi alla crescente diffusione delle c.d. varianti del virus (inglese, brasiliana, sud-africana).

Accertato che alcuni casi di positività di personale scolastico dell'istituto scolastico di secondo grado di Cicciano "I.P.S.S.E.O.A. Carmine Russo" con possbili conseguenze anche nella succursale di Comiziano;

Vista l'ordinanza n° 106 del Sindaco di Cicciano che chiuso l'attività scolastica in presenza del predetto istituto fino al 28 febbraio;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere alla sospensione dell'attività didattica in presenza della succursale dell'Istituto Carmine Russo per la forte possibilità di espansione del contagio anche nel territorio di Comiziano;

Precisato che tale sospensione della didattica in presenza non implica la chiusura dei plessi scolastici e pertanto, tutte le attività che non potranno essere garantite in modalità di lavoro agile del personale docente, amministrativo, tecnico e dei collaboratori scolastici potranno essere gestite in presenza a garanzia del principio di continuità didattica.

Considerato che la sospensione della didattica in presenza si rende necessaria anche per agevolare le operazioni di tracciamento delle mappature dei contagi rilevati in ambito scolastico, nonché per consentire l'avvio della campagna vaccinale regionale del personale docente e amministrativo in modo più efficace;

Visto l'art. 117 del D.lgs del 31 marzo 1998 n. 112 in materia di conferimento di funzioni e campi amministrativi dello Stato e delle Regioni e degli Enti Locali;

Visto l 'art. 54 comma 4 (Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale) del TUEL;

ORDINA

Per i motivi di cui in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati,

LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA NELLA SUCCURSALE DEL "I.P.S.S.E.O.A. CARMINE RUSSO" DI COMIZIANO FINO AL 28 FEBBRAIO 2021.

Si rimette ai Dirigenti Scolastici la facoltà di consentire in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione da parte dell'istituto scolastico delle specifiche condizioni di contesto ed in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni delle classi che sono in didattica a distanza.

E' fatto obbligo a tutte le scuole del territorio comunale, statali e non, di comunicare quotidianamente all'indirizzo email segreteria@comune.comiziano.na.it i dati del contagio riguardantii propri istituti scolastici, anche in caso di assenza di casi di positività al covid 19, onde consentire la costante verifica del trend epidemiologico territoriale.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune.
Di notificare la presente ordinanza alla Polizia Municipale per la corretta esecuzione della stessa.
Di inviare la presente ordinanza alla Prefettura di Napoli ed alle Direzioni Didattiche di tutti gli istituti scolastici interessati dal presente atto,
- Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso:
- al T.A.R. Campania- Napoli entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- al Presidente della Repubblica, in alternativa, con ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla notifica.

La presente ordinanza viene pubblicata mediante affissione all 'Albo Pretorio della Casa Comunale.

Comiziano, 14-02-2021

IL SINDACO
(Ing. Severino Nappi)